

### Discussione del disegno di legge: Modificazioni alle vigenti norme sulle stazioni di cura, soggiorno e turismo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni alle vigenti norme sulle stazioni di cura, soggiorno e turismo. (*Stampato* n. 1778-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Domando al Governo se accetta il testo proposto dalla Commissione.

JUNG, *Ministro delle finanze*. Lo accetta.

PRESIDENTE. Allora do lettura degli articoli nel testo proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo:

#### ART. 1.

All'articolo 1 del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1º luglio 1926, n. 1380, è aggiunto il seguente comma:

« Il riconoscimento di cui al comma precedente non potrà essere decretato:

*a)* se non possa farsi fondata previsione che il provento globale dell'imposta di cura, del contributo speciale di cura e delle contribuzioni speciali di cui agli articoli 12 e 15 raggiunga una media annua di lire 20 mila;

*b)* se la stazione non possenga alcun ambiente di ritrovo (teatri, cinematografi, campi di sport), e se l'attrezzatura alberghiera non raggiunga, nel suo complesso (alberghi, pensioni, ville e camere mobiliate d'affitto), la capacità di 300 letti;

*c)* se il territorio difetti degli impianti igienico-sanitari (acquedotto, fognatura od altri impianti idonei per lo smaltimento dei materiali di rifiuto, macello e locale d'isolamento per le malattie infettive), del servizio farmaceutico e dei servizi di vigilanza igienica e di polizia urbana;

*d)* se, nel caso di stazioni di cura d'acque, gli stabilimenti relativi all'utilizzazione di esse non siano stati autorizzati a norma di legge, e gli impianti non presentino le speciali condizioni richieste dalle maggiori esigenze di una stazione di cura propriamente detta».

(È approvato).

#### ART. 2.

Qualora l'attrezzatura ricettiva e quella igienico-sanitaria nel comune, frazione o

borgata, non rispondano a tutti i requisiti previsti alle lettere *b)* a *d)* del secondo comma dell'articolo 1 e l'amministrazione interessata dimostri che, con i proventi di cui alla lettera *a)* dello stesso comma, sia in grado di assicurare i finanziamenti necessari per provvedervi in modo adeguato, il riconoscimento potrà essere consentito in via transitoria e di esperimento per un determinato periodo, con riserva di revoca in caso di inadempimento.

(È approvato).

#### ART. 3.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto col Ministro delle finanze, uditi il Commissario per il turismo ed il Consiglio centrale, procederà alla classifica, in stazioni di cura, stazioni di soggiorno e stazioni di turismo, dei territori già riconosciuti.

Nello stesso periodo e con la medesima procedura sarà provveduto alla revoca del riconoscimento delle stazioni che non rispondono alle necessità ed esigenze inerenti alla particolare loro qualifica di quelle che nell'ultimo triennio non abbiano realizzato, dai cespiti indicati alla lettera *a)* dell'articolo 1, un provento medio di lire 20 mila, nonché di quelle la cui attrezzatura ricettiva ed igienico-sanitaria non risponda a tutti i requisiti previsti alle successive lettere *b)* a *d)* dell'articolo succitato. Tuttavia, il riconoscimento delle stazioni per le quali ricorra l'ultima delle tre ipotesi suaccennate potrà essere prorogato, in via transitoria, per un quinquennio e salvo risoluzioni definitive alla scadenza di esso, qualora le amministrazioni interessate dimostrino che nel periodo anzidetto siano in grado di integrare, nei sensi prescritti, i rispettivi servizi ed assumano all'uopo precisi impegni con deliberazioni approvate a norma di legge.

Resta ferma la facoltà di promuovere in ogni tempo, con la procedura prevista dall'articolo 4 del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, la revoca del riconoscimento qualora sia venuta a mancare qualcuna delle condizioni cui tale riconoscimento era stato subordinato.

(È approvato).

#### ART. 4.

All'articolo 6 del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, modificato con l'articolo